



Provvedimenti concessori e autorizzatori della Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Periodo di riferimento
01 gennaio - 30 giugno 2017

Sub "F"

| NUMERO PROGRESSIVO | ESTREMI PRATICA | SERVIZIO | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO | IRREGOLARITA' | DELLATIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 BIS L. 241/90 |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------|--|
| 1 | 5164 | Polizia Amministrativa | 16/11/2016 | concessione continuativa quinquennale | si | no |
| 2 | 16332 | Servizio Polizia Amministrativa | 16/11/2016 | concessione per l'occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi | si | no |
| 3 | 2992 | Servizio Mercati | 16/11/2016 | autorizzazione dell'attività di commercio su area pubblica di tipo B (itinerante) | si | si |
| 4 | 2909 | Servizio Mercati | 16/11/2016 | autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di tipo B | si | si |
| 5 | 8189 | Servizio Mercati | 16/11/2016 | occupazione temporanea di suolo pubblico nell'area limitrofa allo stadio S. Paolo | si | no |
| 15 | 8591 | Servizio Mercati | 23/05/2017 | subingresso concessione di suolo pubblico | no | no |
| 16 | N. 281/P.E. | Servizio Polizia Amministrativa | 23/05/2017 | concessione continuativa quinquennale | si | no |
| 17 | 8591 | Servizio Polizia Amministrativa | 23/05/2017 | concessione per l'occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi. | si | no |
| 6 | 3757 | Servizio Mercati | 27/01/2017 | autorizzazione per l'esercizio delle attività di commercio su area pubblica tipo B | si | no |
| 7 | 5855 | 01.02.2017 | 10/03/2017 | Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica tipo A | si | si |
| 8 | 46 | Servizio Polizia Amministrativa | 10/03/2017 | concessione di suolo pubblico temporaneo | si | no |
| 9 | 8534 | Servizio Mercati | 10/03/2017 | autorizzazione per l'esercizio delle attività di commercio Tipo B | no | no |
| 10 | 3817 | Servizio Mercati | 10/03/2017 | autorizzazione per attività di commercio Tipo B | no | no |
| 11 | 8528 | Servizio Mercati | 10/03/2017 | occupazione permanente di suolo pubblico nell'area mercatale di Via Califano | si | no |
| 12 | 114 | Servizio Polizia Amministrativa | 23/05/2017 | concessione di suolo pubblico temporanea | si | no |
| 13 | 8291 | Servizio Mercati | 27/01/2017 | subingresso concessione di suolo pubblico | si | no |
| 14 | 1843 | Servizio Polizia Amministrativa | 27/01/2017 | concessione di suolo pubblico permanente | si | no |

PROVVEDIMENTI CONCESSORI E AUTORIZZATORI DELLA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO

| RILIEVI | N. | DIRETTIVE SEGRETERIALI | N. |
|--|----|---|----|
| Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, il quale, definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. | | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | |
| Si rammenta che il vigente Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione 2017-2019 adottato con Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017 definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Infine, si rammenta che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento C.O.S.A.P.. | | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | |
| In ordine al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, in particolare in relazione a quelli di tipo professionale autodichiarati dall'istante, ancorché il provvedimento concessorio riporti "Data atto che il possesso dei requisiti di cui (...) all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio (...) ", si rammenta che l'art. 71, c.1, del D.P.R. 445/2000 prevede che "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47". | | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | |
| Nel preambolo dell'atto concessorio si riporta "visto (...) la relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento ex legge 241/90 PG(...) dalla quale risultano sussistere i requisiti di legge per il rilascio del presente titolo (...) ". Sul punto, si rammenta che l'art. 71, c.1, del D.P.R. 445/2000 prevede che "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47". | | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | |
| Nel provvedimento concessorio, in ordine all'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ancorché si riporti "che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 159/2011 (...) sono controllati dal Servizio (...) ", non si dà atto dell'esito regolare e valido del predetto controllo al fine del rilascio del provvedimento ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. | 4 | Il provvedimento concessorio deve dare atto dell'esito regolare e valido, in ordine al possesso dell'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. | 4 |
| In riferimento al richiamo operato nel provvedimento concessorio al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, aggiornato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 85/2015", si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, aggiornato dall'Ente al triennio 2016-2018, con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. | | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | |
| In riferimento al richiamo operato nel provvedimento concessorio al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, aggiornato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11.02.2016", si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Si rammenta che con Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-2019. | | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | |
| In riferimento al richiamo operato nel provvedimento concessorio al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, aggiornato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 45/2017", si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. | | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016 e vigente alla data dell'adozione del provvedimento concessorio de quo, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", definisce il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Si rammenta che i medesimi contenuti, sia per aree di rischio che per eventi rischiosi, sono confluiti nell'allegato 3 "Schede per processi per area di rischio" Aggiornamento 2017, del nuovo PTPC 2017-2019 adottato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02/02/2017.</p> <p>Altresì, si rammentano, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, gli obblighi, di cui all'art. 23, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, nonché gli obblighi di cui al "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018", adottato dall'ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 febbraio 2016, informato al disposto normativo nazionale sopracitato, precisando che con l'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 (23 giugno 2016) ai sensi dell'art. 42, co. 1, dello stesso Decreto, l'Ente si è adeguato "alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, (...), entro sei mesi (...)", adottando il nuovo "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017 - 2019" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 45 del 02/02/2017, conformandosi a quanto disposto con D.Lgs. 97/2016 nell'"ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE".</p> | 3 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 3 |
| <p>L'atto concessorio non appare allineato con quanto previsto all'art. 9, comma 2 del Regolamento COSAP, nel punto in cui si riporta che "nessun rimborso, abbuono o indennizzo è dovuto al concessionario se la continuazione dell'occupazione è resa impossibile da cause di forza maggiore (...)".</p> <p>Nel provvedimento autorizzatorio, così come prescritto dall'art. 39 della L.R. n. 1/2014, non appaiono annotati i dati circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2014. Sul punto, si rammenta che, in caso di autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47", secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.</p> <p>Nel provvedimento autorizzatorio, così come prescritto dall'art. 39 della L.R. n. 1/2014, non appaiono annotati i dati circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2014. Sul punto, si rammenta che, in caso di autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47", secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.</p> <p>Appare opportuno, inoltre, inserire nella sezione "Note" del modulo autorizzatorio, il richiamo alle cause di revoca e/o di decadenza a cui è soggetta l'autorizzazione, così come disciplinate dall'art. 16 del "Regolamento per il commercio su aree pubbliche" nonché il richiamo alle prescrizioni contenute nel comma 3 dell'art. 31 e nel comma 4 dell'art. 37 della L.R. n. 1/2014.</p> | 3 | <p>L'atto concessorio deve essere allineato con quanto previsto all'art. 9, comma 2 del Regolamento COSAP, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015.</p> <p>Nel provvedimento autorizzatorio devono essere annotati i dati circa il possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionali per l'esercizio dell'attività commerciali, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 1/2014.</p> <p>Nel provvedimento autorizzatorio devono essere annotati i dati circa il possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionali per l'esercizio dell'attività commerciali, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 1/2014.</p> | 3 |
| <p>Nell'atto concessorio si riporta "per effetto del 2° comma lett. e dell'art. 83 D.lgs. 159/2011 non è richiesta la previa acquisizione da parte dell'amministrazione della documentazione antimafia prevista dall'art. 84 comma 1 D.lgs 159/2011". Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 67, c. 1 del D.lgs 159/2011 "Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, non possono ottenere: (...) f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; (...)".</p> | 2 | I provvedimenti a contenuto concessorio per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 67, c. 1 del D.lgs 159/2011, non possono essere rilasciati alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II. La sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al menzionato art. 67 è indicata nella comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2 del D.lgs. 159/2011. | 2 |
| <p>Il provvedimento concessorio è stato rilasciato in data (...) mentre il pagamento del canone concessorio è avvenuto in data (...), contrariamente a quanto previsto dall'articolo 8, c. 1 del Regolamento COSAP secondo il quale "Il Servizio competente, (...), rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento Casap (...)".</p> | 2 | Il provvedimento concessorio deve essere rilasciato dal competente Servizio, previa acquisizione del relativo versamento del canone COSAP. | 2 |
| <p>Come noto, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto con decreti dirigenziali n. 55 del 07.02.2014 e n. 941 del 17.10.2014, rispettivamente, ad approvare e integrare la modulistica relativa alle attività commerciali.</p> <p>Ciò nondimeno, si rileva che il provvedimento autorizzatorio non reca i contenuti di seguito specificati e afferenti a normative statali a carattere generale, né opera richiamo, per gli stessi, ad atti endoprocedimentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si rinviene l'attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e 17 c.2 lett.a del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. 28 febbraio 2013 n.4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase di formazione dell'atto. - non si dà atto dell'avvenuta richiesta di comunicazione antimafia in capo al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito. Si rammenta che, in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c. 2 bis del D.lgs. 159 del 2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Unica della documentazione antimafia, di cui al DPCM 193 del 30 ottobre 2014; pertanto, la documentazione antimafia, è acquisita mediante consultazione della Banca Dati, ai sensi dell'art. 87, co. 1 o rilasciata dal prefetto nei casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3bis del D. Lgs. 159/2011. - non si rinviene l'inserimento di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 che impone un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014. Si richiama la nota segretariale P.G./2014/902100 del 18/11/2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione". | 2 | <p>Nel provvedimento autorizzatorio occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e dell'art. 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni. - dare atto dell'avvenuta richiesta di comunicazione antimafia in capo al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito. - inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. | 2 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Il provvedimento concessorio riporta "letta la relazione istruttoria (...) prot. n. (...) dalla quale risultano sussistere (...) in particolare: - i requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; (...)". Sul punto, la richiamata relazione istruttoria riporta che "L'istanza, in parola, è corredata di tutta la documentazione di rito: (...) 3. ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs. 159/2011, in data 09/08/2016, (...) è stata predisposta l'acquisizione alla "Banca dati nazionale unica", tramite applicativo informatico; la insussistenza, circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è comprovata dall'autocertificazione allegata all'istanza così come prescritto dall'art. 88 del medesimo D.Lgs. 159/2011". Si rammenta, al riguardo, che il richiamato art. 88 del D.Lgs. 159/2011, al c. 4 bis, ultimo periodo prescrive "In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, (...)".</p> | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 2 |
| <p>Il provvedimento concessorio, riporta che "copia del presente atto unitamente all'attestazione di pagamento viene trasmesso al Servizio (...) ai sensi dell'art. 6, comma 7, del richiamato Regolamento COSAP". In ordine alla regolarità tributaria, si rammenta, inoltre, che il Programma 100 della RPP 2015-2017 prevede che per tutte le «dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà» - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...)», l'«Ufficio Responsabile» provvede all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all'«Ufficio Tributario» mentre, nel caso di dichiarata inadempienza da parte del concessionario, è previsto che «(...) il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...)».</p> | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 2 |
| <p>Nel provvedimento concessorio si riporta "LUOGO: Via (...)". Sul punto si rileva che quanto predetto non appare chiaro ed esaustivo, dal momento che non viene esplicitato quanto è stato concordato "con (...)".</p> <p>Nel provvedimento concessorio si riporta "LUOGO: Via (...)". Sul punto si rileva che quanto predetto non appare chiaro ed esaustivo, dal momento che non viene esplicitato quanto è stato concordato "con (...)".</p> | | <p>Il provvedimento concessorio deve essere chiaro ed esaustivo per la compiuta comprensione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'adozione dell'atto.</p> <p>Il contenuto del provvedimento concessorio deve essere improntato alla massima chiarezza ed esaustività.</p> | |
| <p>Il preambolo dell'atto concessorio richiama "il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 65 del 24.11.2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 luglio 2015". In merito si rappresenta che l'ultima modifica al predetto Regolamento è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015.</p> <p>Inoltre, nell'atto concessorio si fa menzione del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 adottato dal Comune di Napoli con Deliberazione di G.C. n. 85 del 20 febbraio 2015.</p> <p>Sul punto si rileva che al momento dell'adozione del provvedimento concessorio (...) erano stati adottati con Deliberazione di G.C. n. 64 dell'11.02.2016 il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018. In riferimento al richiamo operato nel provvedimento concessorio al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, aggiornato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 85 del 20.02.2015, si rammenta che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Si rammenta che con Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-2019. Infine, si legge che ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà inserito nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli. Tuttavia, a tale ultimo riguardo, si rammenta che l'art. 23 comma 1 lett. a) (che prevedeva la pubblicazione dei provvedimenti autorizzatori e concessori) del richiamato D.Lgs. 33/2013 è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 97/2016.</p> | | <p>L'atto concessorio deve operare richiamo alle norme legislative e regolamentari nonché al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigenti all'atto dell'adozione del provvedimento stesso.</p> | |
| <p>Il preambolo dell'atto concessorio richiama "il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 65 del 24.11.2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 luglio 2015". In merito si rileva che già con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015 predetto Regolamento era stato oggetto di modifiche. Infine, si rammenta che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento C.O.S.A.P..</p> <p>Inoltre, nell'atto concessorio si fa menzione del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 adottati dal Comune di Napoli con Deliberazione di G.C. n. 85 del 20 febbraio 2015.</p> <p>Sul punto si rileva, altresì che già con Deliberazione di G.C. n. 64 dell'11.02.2016 il Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono stati aggiornati al triennio 2016-2018 e, poi, ancora con Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017 sono stati aggiornati al triennio 2017/2019. Si rammenta, inoltre, che, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. In ultimo, in calce al provvedimento concessorio si richiamano gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013. Tuttavia, a tale ultimo riguardo, si rammenta che l'art. 23 comma 1 lett. a) (che prevedeva la pubblicazione dei provvedimenti autorizzatori e concessori) del richiamato D.Lgs. 33/2013 è stato abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 97/2016.</p> | | <p>L'atto concessorio deve operare richiamo alle norme legislative e regolamentari nonché al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigenti all'atto dell'adozione del provvedimento stesso.</p> | |
| <p>Il provvedimento concessorio è stato adottato in data (...) su istanza del (...); ovvero oltre il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 7 c. 6 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali, senza che si dia atto di motivazioni istruttorie che giustificano il predetto ritardo nella conclusione del procedimento.</p> | | <p>Il provvedimento concessorio deve essere adottato nei termini previsti dall'art. 7 c. 6 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali, o dare atto di motivazioni istruttorie che ne giustificano il mancato rispetto.</p> | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Il provvedimento concessorio – pur operando espresso richiamo al termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento (art. 7 c. 6 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali) – è adottato in data (...) su istanza del (...); ovvero dopo che il predetto termine era decorso, senza dare atto di motivazioni istruttorie giustificative del mancato rispetto del termine. | | Il provvedimento concessorio deve essere adottato nei termini previsti dall'art. 7 c. 6 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali, o dare atto di motivazioni istruttorie che ne giustificano il mancato rispetto. | |
| Ai sensi dell'art. 8, c. 8 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali "La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno 10 gg. prima della scadenza della concessione". Tuttavia, si rileva che la precedente concessione è scaduta il (...) e che l'istanza è stata presentata il (...), contrariamente a quanto previsto dall'art. 8, c. 8 del richiamato Regolamento. Non sono, inoltre, riportati nell'atto, gli estremi del versamento COSAP, così come, invece, richiesto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.). | 1 | La domanda di rinnovo deve essere inoltrata ai sensi dell'art. 8, c. 8 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali. Il provvedimento concessorio, ai sensi dell'art. 6, c.1, del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015. e ss.mm.ii, deve contenere gli estremi del versamento COSAP. | 1 |
| Nell'atto concessorio di occupazione permanente di suolo pubblico per anni (...) (dal (...)), pur indicando l'importo del "canone annuale dovuto € (...) non si dà atto dell'avvenuto versamento del canone concessorio per le annualità (...). Sul punto, si rileva che ai sensi dell'art. 8, c. 1 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.) "Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento Cosop (...)" Tra l'altro nel provvedimento concessorio si legge, altresì, "il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio, pertanto il rilascio del presente provvedimento è subordinato alla presentazione, da parte del concessionario, dell'attestazione di pagamento del canone (...) al momento del ritiro del presente provvedimento". | 1 | Il provvedimento concessorio deve dare atto dell'avvenuto pagamento del canone così come previsto dall'art. 8, c. 1 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.). | 1 |
| Il provvedimento concessorio riporta "letta la relazione istruttoria (...) prot. n. (...) dalla quale risultano sussistere (...) in particolare: - i requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; Per quel che riguarda i requisiti antimafia, fermo restando che l'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 non elenca "i requisiti di legge" la cui sussistenza permette il rilascio del titolo concessorio, la relazione istruttoria prot. n. (...), rimanda "Per l'istruttoria procedimentale (...) alla relazione istruttoria P.G.(...) relativa all'istanza n. (...), con la quale la sig.ra (...) aveva chiesto analogo concessione per il medesimo sito", dove è riportato che "ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.Lgs. 159/2011, in data (...), con nota P.G. (...) è stata predisposta l'acquisizione alla "Banca dati nazionale unica", tramite applicativo informatico (...); si rileva che dalla data di consultazione della banca dati (...) alla data di adozione del provvedimento concessorio (...) è trascorso il termine (30 giorni) previsto dall'art. 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, decorso il quale si può procedere anche "in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89. In tal caso, i soggetti (...) revocano le autorizzazioni e le concessioni (...)" (art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011); tuttavia il provvedimento concessorio appare scarso e carente nei contenuti, non esplicitando le ragioni per le quali la competente dirigenza attesta la sussistenza dei "requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011". | 1 | Il provvedimento concessorio deve evidenziare gli elementi necessari e utili a sostegno dell'atto adottato. In particolare, il provvedimento deve essere redatto in modo tale da evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, nonché motivare esaurientemente e congruamente l'atto, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. In particolare, nelle premesse del provvedimento, occorre dare atto, tra l'altro, della sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 87 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" per il rilascio del provvedimento in capo al soggetto concessionario e che l'area, oggetto di concessione, rientri tra quelle che hanno ottenuto il "nulla osta" da parte della Questura di Napoli. | 1 |
| Nel provvedimento autorizzatorio si riporta che è stata acquisita l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 88 comma 4bis del D.lgs. 159/2011. Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis "Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83 c. 1 e 2 procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83 c. 1 e 2 revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite". Tuttavia, il provvedimento autorizzatorio non appare corredato da clausola risolutiva, nel caso di insorgenza successiva, di cause di divieto di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. | 1 | Fermi i rilievi che precedono il provvedimento autorizzatorio deve essere corredato della clausola risolutiva, nel caso di insorgenza successiva, di cause di divieto di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. | 1 |
| Il provvedimento concessorio non dà atto dell'esito dell'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.. Si rammenta che, in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c. 2 bis del D.lgs. 159 del 2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Unica della documentazione antimafia, di cui al DPCM 193 del 30 ottobre 2014; pertanto, la documentazione antimafia, è acquisita mediante consultazione della Banca Dati, ai sensi dell'art. 87, co. 1 o rilasciata dal prefetto nei casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3bis del D. Lgs. 159/2011. | 1 | Il provvedimento concessorio deve dare atto dell'esito dell'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.. | 1 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Il provvedimento concessorio, inoltre, riporta "letta la relazione istruttoria (...) prot. n. (...) dalla quale risultano sussistere (...) in particolare: - (...) i requisiti di conformità dell'occupazione richiesta al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione (...)". Tuttavia, né le relazioni istruttorie né il provvedimento concessorio, danno atto del rilascio del parere favorevole all'occupazione di suolo pubblico, da parte della competente Unità Operativa Locale del Servizio Autonomo Polizia. Inoltre la richiamata relazione istruttoria "P.G. (...) relativa all'istanza n. (...) " riporta che "la Questura di Napoli ha comunicato il nulla osta circa la possibilità di confermare, anche per tutto l'anno (...), agli ambulanti autorizzati ad occupare suolo pubblico antistante (...), le aree già concesse durante i precedenti (...)"; tuttavia il provvedimento concessorio non dà atto che l'area, oggetto di concessione, rientri tra quelle concesse l'anno precedente.</p> <p>Il provvedimento concessorio appare, pertanto, poco chiaro nei contenuti, al riguardo, non può non osservarsi che la redazione del provvedimento amministrativo deve rispondere a criteri di chiarezza, precisione, coerenza, semplicità, economia; ovvero i suoi contenuti informativi devono essere ben riconoscibili e interpretabili da parte del destinatario e la loro concatenazione logica deve rispettare uno sviluppo coerente e graduale, in modo tale da rendere chiaro con la massima evidenza: il soggetto che adotta l'atto, l'oggetto dell'atto e la decisione che è stata presa insieme alle motivazioni che la giustificano, nonché i modi e i tempi di applicazione del contenuto del testo. Si rammenta che il nostro ordinamento, pur non occupandosi delle modalità di redazione del provvedimento, indica i vizi cui il provvedimento stesso può andare incontro. Si pensi alle cause di revoca, nullità e annullabilità del provvedimento così come disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento), 21-septies. (Nullità del provvedimento) e 21-octies (Annullabilità del provvedimento) della L. 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; tali "vizi" possono essere evitati, anche, attraverso una pianificazione del provvedimento che distribuisca in maniera razionale, coerente e logicamente connessa i contenuti.</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 1 |
| <p>Il provvedimento autorizzatorio nelle "Note" a pagina (...) riporta: "Forma parte integrante della presente autorizzazione la concessione n. (...) di pari data", sembrerebbe, pertanto, che la concessione di suolo pubblico integri l'autorizzazione alla vendita, costituendo elemento essenziale; tuttavia, è l'efficacia della concessione di suolo pubblico ad essere subordinata al rilascio nonché alla validità dell'autorizzazione alla vendita, i cui estremi devono essere annotati sulla concessione, secondo il combinato disposto degli artt. 3 e 5, commi 1, 11 e 12, del "Regolamento per il commercio su aree pubbliche (Estratto dal Piano delle Attività Commerciali Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 03.03.2001)". Peraltro, i due provvedimenti, pur riferendosi al medesimo luogo di vendita, perseguono autonome e diverse finalità e ad essi sono riconducibili autonome cause di revoca e/o di decadenza - art. 16 del "Regolamento per il commercio su aree pubbliche (Estratto dal Piano delle Attività Commerciali Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 03.03.2001)" e art. 46 della L.R. 09/01/2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale". Pertanto la richiamata annotazione non appare del tutto conferente, essendo l'efficacia della concessione ad essere subordinata ad un evento posto in condizione e cioè al rilascio e all'annotazione degli estremi dell'autorizzazione nell'atto concessorio.</p> | 1 | <p>L'art. 5 del "Regolamento per il commercio su aree pubbliche (Estratto dal Piano delle Attività Commerciali Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 03.03.2001)" prevede, al comma 11 e 12, che "La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione", pertanto, è necessario annotare nell'atto concessorio gli estremi dell'autorizzazione rilasciata per il medesimo luogo di vendita, essendo l'efficacia della concessione subordinata al rilascio del titolo autorizzatorio.</p> | 1 |
| <p>In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 23, co. 1, lett. a), di cui al D.lgs. n. 33/2013, si rammenta che con l'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 (23 giugno 2016), ai sensi dell'art. 42, co. 1 entro 6 mesi, l'Ente dovrà adeguarsi alle modifiche apportate al richiamato D.lgs. 33/2013.</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 1 |
| <p>Nelle premesse del provvedimento autorizzatorio, ancorchè nella "Relazione istruttoria di conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90" si riporta "(...) è stata predisposta consultazione alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia", non si dà atto dell'inoltro della richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito, ai fini del rilascio del provvedimento ai sensi dell'art. 67 del richiamato Decreto Legislativo.</p> | 1 | <p>Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle premesse dell'atto occorre dare atto dell'avvenuta richiesta di comunicazione antimafia in capo al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito.</p> | 1 |
| <p>Nell'atto autorizzatorio non si rinviene l'inserimento di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p> | 1 | <p>Nell'atto autorizzatorio deve essere inserita una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p> | 1 |
| <p>Nel provvedimento concessorio non si riporta la data del versamento del canone concessorio nè gli estremi del versamento Cosap così come previsto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento C.O.S.A.P.. Sul punto si rileva che tra gli atti trasmessi in visione al provvedimento concessorio, appare un bollettino di pagamento del canone concessorio effettuato in data (...) successivo alla data di rilascio del provvedimento (...), contravvenendo, quindi, al disposto di cui all'art. 8, c. 1 del Regolamento COSAP secondo il quale "Il Servizio competente, (...), rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento Cosap (...)".</p> | 1 | <p>Il provvedimento concessorio deve riportare gli estremi del versamento Cosap ai sensi dell'art. 6 del Regolamento COSAP ed essere rilasciato dal competente Servizio, previa acquisizione del relativo versamento del canone COSAP.</p> | 1 |
| <p>L'art. 8, c. 3 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali prevede che "Il Servizio competente, verificata la conformità delle dichiarazioni e la completezza degli allegati tecnici, rilascia o nega la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta" mentre al comma 4, precisa che "Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni e prevede solo l'acquisizione del parere igienico-sanitario dell'ASL e quello della Polizia Municipale competente per territorio". Sul punto, nonostante il rinvio all'art. 8 del richiamato Regolamento, il provvedimento concessorio non dà atto della richiesta di inoltro dei richiamati pareri. Il provvedimento, quindi, non riporta indicazioni esaurienti sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90. Altresì, appare opportuno precisare che l'istanza di occupazione di suolo è stata presentata il (...) e la concessione è stata rilasciata in data (...), oltre quindi il termine previsto ai sensi dell'art. 8, c. 3 del richiamato Regolamento senza che appaiono specificati elementi istruttori giustificativi.</p> | 1 | <p>Attesa la centralità della fase istruttoria, per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire all'adozione del provvedimento, lo stesso deve richiamare esaurientemente e congruamente gli elementi necessari e utili alla decisione finale; pertanto il provvedimento concessorio deve dare atto dell'inoltro della richiesta dei pareri agli Uffici coinvolti nel procedimento. Dunque, assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90. Inoltre, il provvedimento concessorio deve essere rilasciato nei termini previsti dall'art. 8 c. 3 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali o dare atto di elementi istruttori giustificativi.</p> | 1 |
| <p>Il preambolo dell'atto concessorio richiama "il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 65 del 24.11.2014". In merito si rileva che con già con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015 il predetto Regolamento era stato oggetto di modifiche. Infine, si rammenta che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento C.O.S.A.P..</p> | 1 | <p>L'atto concessorio deve operare richiamo alle norme regolamentari vigenti all'atto dell'adozione del provvedimento stesso.</p> | 1 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Nell'atto concessorio (rilasciato in data {...}) si legge che la concessione ha validità fino al (...). Nel preambolo si riporta che il canone annuo può essere corrisposto in tre date, la prima con scadenza (...), la seconda (...) e la terza (...). Pertanto, si rileva un'incoerenza tra il termine finale di validità dell'atto concessorio (...) e i termini previsti per il pagamento del canone concessorio. Inoltre, si legge che la concessione è accordata a condizione che il beneficiario "corrisponda il canone annuale pari ad € (...)." A tale riguardo, né l'atto di concessione né un successivo provvedimento dirigenziale di accertamento dell'avvenuto pagamento del canone, dalla cui data di adozione, peraltro, l'atto di concessione dispiegherebbe i suoi effetti, danno atto dell'avvenuto pagamento del canone.</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 1 |
| <p>Il preambolo dell'atto concessorio riporta che con atto notarile rep. n. (...) la soc. (...), ha ceduto l'azienda commerciale alla soc. (...). Sul punto si precisa che dall'atto notarile rep. n. (...), trasmesso in visione, si evince che la cessione ha ad oggetto il solo "ramo d'azienda". Inoltre, nell'atto concessorio non si fa menzione del vigente Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione 2016-2018 adottato con Deliberazione di G.C. n. 64 dell'11.02.2016 che definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio. Infine, si rammenta che con Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2017 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-2019 e che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento C.O.S.A.P..</p> | 1 | Il contenuto dell'atto concessorio deve essere in pieno allineamento con gli atti ad esso presupposti e operare richiamo al Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione 2016-2018. | 1 |
| <p>Nel provvedimento autorizzatorio, si riporta che "è stata acquisita l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011". Sul punto, si rammenta che l'ultimo periodo del richiamato art. 88, c. 4 bis, del D.Lgs. 159/2011, prescrive "in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, (...).".</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA | 1 |
| <p>Il provvedimento concessorio non dà atto che il concessionario risulti intestatario di precedente autorizzazione/concessione per il (...) nell'anno (...). Si rappresenta che l'autorizzazione/concessione in parola è rinnovabile a "soggetti diversi" che ne fanno richiesta, già intestatari di autorizzazioni/concessioni rilasciate nell'anno (...) per il medesimo (...), per ragioni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, secondo l'indirizzo fornito agli Uffici della Direzione (...), dalla deliberazione di Giunta Comunale n. (...) (che riprende quale sua parte integrante la deliberazione di Giunta Comunale n. (...)) e nelle more delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla disciplina regolamentare, sulla quale il Consiglio Comunale ad oggi non si è ancora determinato.</p> <p>Si rammenta inoltre che, tali autorizzazioni o concessioni debbono essere superate "nella fase attuativa del Regolamento, ovvero entro e non oltre il termine di sei mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale con la messa a bando dei posti disponibili nelle aree destinate al commercio su aree pubbliche" [punto (...)] del dispositivo della deliberazione di G.C. n. (...)].</p> <p>Si richiamano, sul punto, le Osservazioni del Segretario Generale alle deliberazioni di Giunta Comunale, sopra richiamate, n. (...).</p> | | Il provvedimento concessorio deve dare atto che il concessionario risulti intestatario di precedente autorizzazione/concessione per il (...) nell'anno (...) e recare le firme del dirigente e del responsabile del procedimento nonché dare atto del decorso del termine di trenta giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, decorso il quale si può procedere "anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89" (Art. 88 c.4 bis D.Lgs. 159/2011). | |
| <p>Il provvedimento concessorio, esibito per il controllo successivo di regolarità amministrativa, non reca le firme né del dirigente né del responsabile del procedimento.</p> | | Il provvedimento concessorio deve dare atto che il concessionario risulti intestatario di precedente autorizzazione/concessione per il (...) nell'anno (...) e recare le firme del dirigente e del responsabile del procedimento nonché dare atto del decorso del termine di trenta giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, decorso il quale si può procedere "anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89" (Art. 88 c.4 bis D.Lgs. 159/2011). | |